



ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: ASPETTI NORMATIVI, SOCIALI E SANITARI



Si ringrazia per la collaborazione:

Borroni Roberta

Colombo Luca

Fossati Franca

INDICE

Presentazione della FIMP Lombardia	Pag. 4
Presentazione dell'Associazione "Genitori si diventa – onlus"	Pag. 6
Presentazione dell'Associazione "Il filo di Arianna"	Pag. 8
Quale preparazione per le aspiranti coppie adottive?	Pag. 10
Come tutelare la salute del bambino adottato	Pag. 13
L'adozione nazionale	Pag. 18
L'adozione internazionale	Pag. 19
Schema dell'iter che si attiva alla presentazione di domanda di adozione	Pag. 19
Minori italiani in stato di adottabilità	Pag. 21
Affido preadottivo	Pag. 21
Il rischio giuridico	Pag. 22
Rischio giuridico nell'affidamento	Pag. 25
Leggi fondamentali	Pag. 27
La proposta di Legge in Parlamento	Pag. 72

PRESENTAZIONE DELLA FIMP LOMBARDIA

E' forse la prima volta che un'organizzazione professionale di pediatri organizza assieme a delle associazioni no profit impegnate sul versante delle adozioni una simile iniziativa culturale e sociale in favore dell'infanzia.

Con questa innovativa “ *joint-venture* “ (neologismo spesso riferito alle logiche economico-imprenditoriali) si vuole proprio favorire un potenziamento dei messaggi ed un allargamento degli orizzonti per favorire a più ampio raggio la conoscenza e la sensibilizzazione relativa alle problematiche sociali e sanitarie dei minori adottati, o in via di adozione, e delle loro nuove famiglie.

Il fornire notizie, informazioni pratiche e riferimenti concreti non solo ai genitori, ma a tutti gli operatori che si occupano di adozioni e comunque di minori immigrati non può che essere un nobile quanto doveroso obiettivo specie per una organizzazione professionale di pediatri che si occupano di bambini e di adolescenti, della loro salute, del loro sviluppo fisico, psichico e sociale.

Lo scambio di esperienze e conoscenze tra la F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri), l'Associazione Onlus “ Genitori si diventa “ e l'Associazione “Il Filo di Arianna”, ha sicuramente arricchito un po' tutti, consentendo ai pediatri di venire in contatto con i reali problemi delle famiglie e dei minori adottati ed ai membri dell'associazione di capire le più delicate problematiche sanitarie che necessitano di particolare attenzione.

La costruzione di un percorso comune nato con l'organizzazione del Convegno pediatrico della FIMP Lombardia, della settimana di studio sulle adozioni della Associazione “ Genitori si diventa “ e concluso con la realizzazione di questa agile guida sulle adozioni, consentirà sicuramente di approfondire molte tematiche sanitarie e sociali, di confrontare il vissuto delle famiglie e degli operatori nei riguardi di questo delicatissimo tema e favorirà la presa di coscienza più ampia della necessità di costruire una rete di assistenza e solidarietà per i bambini adottati e per le loro famiglie.

Riteniamo di particolare importanza il ruolo dei pediatri di famiglia in questo network assistenziale in quanto l'affrontare e risolvere con

competenza sul territorio i problemi di salute, quasi sempre transitori, ma spesso numerosi e associati fra loro, dà alla famiglia un senso di sicurezza e tranquillità che le consentirà poi di affrontare con più calma gli importanti aspetti psicologici e relazionali.

Il pediatra di famiglia rimarrà nel tempo un amico del bambino e lo seguirà con attenzione particolare fino alle soglie dell'età adulta. Riteniamo poi che il pediatra possa e debba svolgere un importante ruolo di collegamento tra bambino, famiglia, operatori psico-sociali potendo egli identificare precocemente segnali di difficoltà del bambino, spesso erroneamente confusi con sintomi fisici.

Per tutti questi motivi è con orgoglio e soddisfazione che la FIMP partecipa alla realizzazione di questa pubblicazione, convinta che dall'unione delle forze e delle esperienze specifiche si possa realizzare un progetto ancor più grande di tutela sanitaria e sociale in favore dei minori adottati.

Un programma che da un lato consente alle famiglie adottive (o che hanno già fatto domanda o che sono comunque interessate) una nuova e più efficace formazione ed informazione su tutti gli aspetti collegati all'adozione (sanitari, psicologici, giuridici, amministrativi) e dall'altro rende sempre più competenti e disponibili tutti gli operatori che a vario titolo accompagnano bambini e famiglie in questo difficile ma affascinante viaggio.

Dott. Roberto Marinello
Segretario Federazione Italiana Medici Pediatri Regione
Lombardia

PRESENTAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE "GENITORI SI DIVENTA-ONLUS"

Premessa

Nel mese di dicembre del 1999 alcune famiglie adottive, provenienti anche da esperienze diverse, hanno sentito la necessità di dare vita ad una associazione di volontariato che si ponesse l'obiettivo di effettuare interventi a favore delle coppie che intendano diventare genitori adottivi o che, avendo già dei figli, vivano l'esigenza di approfondire i temi dell'essere genitori.

Al cuore della scelta di dare vita all'Associazione sta la convinzione che la tutela del minore non può prescindere dalla responsabilizzazione dei genitori.

Attualmente l'Associazione è iscritta al Registro generale lombardo del volontariato ed al Registro lombardo delle Associazioni di solidarietà familiare.

L'Associazione non svolge funzione di agenzia di adozione internazionale.

Gli obiettivi dell'Associazione

L'Associazione si propone di intervenire su due campi ritenuti di particolare importanza:

- L'informazione alle coppie che desiderano avviare il percorso dell'adozione o che abbiano già avuto l'idoneità dal Tribunale dei minori. Periodicamente vengono organizzate serate a tema;
- la formazione alle coppie che stanno per adottare e ai genitori sia adottivi che biologici.

L'Associazione si propone di agevolare i genitori a distinguere tra i propri bisogni e quelli del bambino e, in particolare, di aiutare i genitori adottivi ad amare l'esperienza vissuta dal figlio al di fuori della famiglia adottiva.

Grande attenzione viene riservata al momento dell'inserimento scolastico per le problematiche che ne derivano (apprendimento di nuove regole, confronto in un contesto di rendimento e

profitto, approvazione sociale legata alla valutazione qualitativa dei lavori svolti).

Gli operatori

Per gli obiettivi di formazione, l'Associazione si avvale di psicologi che hanno maturato importanti esperienze nel campo delle adozioni e della gestione delle problematiche familiari.

I corsi

Periodicamente vengono organizzati corsi di formazione con livelli successivi di approfondimento. La proposta formativa è composta da tre corsi separati e propedeutici uno con l'altro per un totale di 18 ore di formazione.

Ad ogni corso non sono ammesse più di sei coppie.

Al termine di ogni corso l'Associazione rilascia un attestato di partecipazione.

Il sito internet

Dal mese di settembre 2000 è attivo il sito internet dell'Associazione (www.genitorisidiventa.it) nel quale sono disponibili le attività associative e notizie sul mondo dell'adozione.

Dr. Antonio Fatigati
Presidente dell'Associazione

PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "IL FILO DI ARIANNA"

L'Associazione Gruppo Famiglie Adottive "Il filo di Arianna - ONLUS" è una associazione senza scopo di lucro costituitasi il 17 marzo 1999. Ne fanno parte genitori adottivi e coppie che si avvicinano al mondo dell'adozione.

E' necessario, però, raccontare come si è giunti a questo importante traguardo.

Nel 1992 gli operatori dell'allora USSL 70 invitarono tutte le coppie, che avevano presentato domanda di adozione negli ultimi 10 anni, ad una serie di incontri di carattere formativo ed informativo inerenti le tematiche adottive.

Questa esperienza si rivelò positiva e stimolante a tal punto che alcune coppie decisero di costituire, nel marzo 1996, un gruppo, sempre con l'appoggio e il sostegno del Nucleo Affidi e Adozioni, con precisi obiettivi riassumibili in:

- sostegno alle coppie lungo tutto l'iter adottivo, attraverso serate ed incontri formativi;
- autoformazione sulle tematiche post adozione;
- apertura verso l'esterno per contribuire a creare una "cultura dell'adozione", con convegni pubblici;
- pubblicare un libro che racchiudesse il lavoro fatto con gli operatori (stampato nella primavera 97);
- creazione di una biblioteca aperta a tutti.

Nel corso di questi anni ciò che ha caratterizzato l'Associazione è il non essere una "agenzia di adozione", ma un insieme di persone che volontariamente offrono la loro esperienza senza nessuna pretesa di carattere professionale.

Le coppie vengono accolte singolarmente o in piccoli gruppi, per illustrare la finalità e l'attività dell'Associazione.

Vengono, poi, invitate a partecipare agli incontri del giovedì sera durante i quali si discutono temi proposti dalle coppie stesse. Il clima cordiale e il rapporto amichevole consente alle coppie di parlare liberamente, di esprimere i dubbi anche più banali, senza la paura di essere giudicati. L'ultimo giovedì del mese si organizzano, invece, serate di approfondimento con esperti delle problematiche adottive.

Sino ad oggi circa 400 coppie hanno partecipato agli incontri del giovedì sera, molte delle quali su indicazione del Tribunale dei Minorenni di Milano, dell'ASL 1 Provincia di Milano e dalle ASL limitrofe. Il numero è in costante aumento.

Numerose sono anche le coppie che ci contattano via internet.

Il nostro sito (filarianna@yahoo.com) è stato visitato, dal 1998 ad oggi, da oltre 10.000 persone. Oltre a fornire notizie sul mondo dell'adozione e sulla nostra attività in particolare, consente agli interessati di mettersi direttamente in contatto con noi per porci ogni tipo di quesito.

Mario Gianellini
Presidente dell'Associazione

QUALE PREPARAZIONE PER LE ASPIRANTI COPPIE ADOTTIVE?

Dott.ssa Stefania Arbizzoni - psicologa

L'adozione è ormai diventato un fenomeno così diffuso nella nostra società da diventare argomento di pensiero e riflessione comune anche da parte di chi non vive in prima persona tale esperienza.

Fino a tempi recenti l'opinione comune in tema di adozione sottolineava la lentezza burocratica con cui una aspirante coppia adottiva si doveva necessariamente "scontrare e confrontare" per poter realizzare il proprio desiderio di figlio, e quindi il "danno" che indirettamente veniva arrecato ai bambini che non avevano ancora l'affetto di una famiglia, bloccata nei meandri della burocrazia.

Le più recenti modifiche introdotte dalla legge 476 del 1998, che si concretizzano sinteticamente in tempi più brevi per la pratica di adozione internazionale e possibilità per la famiglia di detrarre le spese relative all'adozione, sembrano aver in parte modificato il pensiero comune sopra descritto.

La legge infatti prevede che i servizi socio assistenziali degli enti locali, singoli o associati, trasmettano al Tribunale per i Minorenni una relazione completa sulla aspirante coppia adottiva entro i 4 mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità della stessa.

A sua volta il Tribunale per i Minorenni deve pronunciare, entro i 2 mesi successivi, il decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare da parte della coppia richiedente.

I tempi di attesa che una coppia deve affrontare per avere un parere intorno all'idoneità ad adottare si sono dunque ridotti a 6 mesi.

La legge 476 del 1998 prevede tuttavia altre novità che fanno riferimento al fatto che le coppie che intendono adottare bambini stranieri devono essere preparate all'adozione dai servizi socio assistenziali, anche in collaborazione con gli enti autorizzati che svolgono pratiche di adozione all'estero.

La legge nello specifico stabilisce che le coppie debbano essere informate e preparate sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati che si occupano di svolgere pratiche

di adozione di bambini stranieri e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà.

Ritengo che questa sottolineatura sull'aspetto informativo e formativo sia di fondamentale importanza, anche se penso sia altrettanto importante chiedersi di che tipo di preparazione stiamo parlando.

Come presupposto di base, che va al di là di qualsiasi tipo di preparazione, credo che ogni aspirante genitore adottivo abbia dentro di sé un forte desiderio ed una grande motivazione a svolgere il ruolo di genitore nel miglior modo possibile, accogliendo con tutto il proprio affetto un bambino, inizialmente "poco conosciuto", ma che diventerà "il figlio tanto cercato".

Senza tale profonda motivazione, senza questo desiderio di aprirsi ad un terzo, ad una nuova persona, il processo adottivo non potrebbe avere inizio.

Alcune coppie infatti si fermano prima, non affrontano questo passaggio evolutivo indispensabile per rendersi disponibile ad accogliere un bambino.

Essere genitori è un compito difficile anche perché la nascita o l'arrivo di un bambino non fa diventare automaticamente dei genitori, così come non è facile imparare e prepararsi a svolgere il mestiere di genitore, soprattutto quello di genitore adottivo.

Ritorno a ribadire quanto sia importante chiedersi quale tipo di preparazione l'aspirante coppia adottiva debba affrontare.

Da un lato c'è sicuramente una preparazione di tipo cognitivo che ha a che fare con dei concetti, delle teorie, delle conoscenze che fanno riferimento ad esempio in modo specifico al bambino straniero in stato di abbandono e il suo successivo inserimento in una realtà a lui estranea, dall'altro vi è una preparazione più emotiva ed esperienziale, attraverso la quale la coppia può diventare soggetto attivo in quel processo di crescita indispensabile per arrivare all'assunzione della funzione genitoriale adottiva.

L'incontro con l'istituzione, nello specifico l'incontro con gli operatori psicosociali, può in quest'ottica diventare il primo movimento di apertura della coppia verso l'esterno, dove attraverso il confronto con un terzo, si può avviare quel percorso più emotivo che ha come obiettivo la conoscenza e la chiarificazione delle motivazioni che hanno spinto la coppia all'adozione.

L'operatore psicosociale può dunque dare non solo informazioni tecniche necessarie ed utili per aiutare gli aspiranti genitori nel loro percorso adottivo, ma può anche e soprattutto accompagnarli a

soffermarsi sul significato affettivo ed emotivo che il cammino intrapreso per diventare genitore adottivo ha per ognuno di loro, all'interno della loro storia di coppia ma ancor prima all'interno della loro storia di figli.

L'incontro con l'operatore psicosociale può diventare per la coppia una preziosa occasione per riuscire a comprendere che la richiesta di un bambino da loro avanzata nasconde talvolta altri bisogni, altre istanze, di cui la coppia stessa non ha consapevolezza. Altre volte l'operatore può aiutare la coppia a chiarire e meglio comprendere domande, dubbi, incertezze, spesso negate o minimizzate ma che possono rendere difficoltoso il successivo rapporto con il bambino oltre che minare l'equilibrio di coppia.

Attraverso la rivisitazione della propria storia personale, familiare e di coppia, i coniugi possono venire a contatto con emozioni profonde, a volte anche emotivamente dolorose e spiacevoli, ma indispensabili per mettere in gioco le proprie risorse, la cui mobilitazione è il requisito indispensabile per arrivare ad assumersi e svolgere il ruolo genitoriale adottivo.

Alla presentazione della domanda in Tribunale deve far dunque seguito un "tempo di riflessione" durante il quale la coppia può essere aiutata, anche grazie agli operatori dei servizi, ad andare oltre "al desiderio di essere genitori e di dare amore ad un bambino che non ne ha", così da entrare più in contatto con le proprie emozioni, sentimenti e vissuti sottostanti alla scelta adottiva.

La coppia deve essere aiutata a "pensare al bambino, a preparargli uno spazio, a tenerlo dentro al pensiero prima ancora di tenerlo tra le braccia".

L'incontro con l'operatore può diventare dunque una occasione di ulteriore conoscenza di sé e di una possibile maturazione.

Più della preparazione cognitiva sarà infatti la chiarificazione delle proprie motivazioni a permettere alla coppia di confrontarsi con la propria capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze del/i bambino/i che vogliono adottare e sulle sue/loro caratteristiche particolari, come chiede la legge.

Tutti i bambini adottati, al di là delle esperienze specifiche che hanno vissuto (vale a dire molto o poco tempo in istituto, condizioni di vita diverse, lingua e colore della pelle diversi), condividono però la stessa caratteristica. Questa caratteristica è la loro stessa vicenda, fatta di estremi contrapposti e difficili da unificare: essere stato lasciato ed essere anche tanto desiderato, avere vissuto un'enorme

frattura nello scorrere della propria esperienza ed entrare nello stesso tempo a far parte di una famiglia che lo accoglie nella continuità delle proprie generazioni.

Il figlio può affrontare questi problemi solo se i suoi genitori adottivi li hanno già risolti dentro di sé e sono in grado di tenere dentro eventi e significati tanto diversi tra loro.

Questo è il requisito che le istituzioni chiedono.

COME TUTELARE LA SALUTE DEL BAMBINO ADOTTATO

Dott. Roberto Marinello – Pediatra di Famiglia - Milano

Segretario Regionale F.I.M.P. Lombardia

PREMESSA

Di fronte al bambino adottato che giunge in Italia, dopo un periodo più o meno lungo di vita in un Paese lontano ed in condizioni di salute poco conosciute, la prima e immediata preoccupazione della famiglia è legata alle condizioni sanitarie del minore.

Come sta mio figlio ? Avrà malattie ereditarie o congenite ? Avrà avuto malnutrizione ? Avrà subito traumi o maltrattamenti ? Avrà eseguito le vaccinazioni necessarie ?

Ebbene tutte queste domande sono perfettamente lecite e comprensibili, specialmente a causa della documentazione sanitaria scarsa e frammentaria che spesso accompagna il bambino nel suo iter di adozione.

I neo-genitori sicuramente vogliono accertare nel più breve tempo possibile le eventuali malattie, deficit o problemi del bambino per poter intervenire con appropriate cure mediche, farmacologiche o nutrizionali per riportare il piccolo al massimo benessere e consentirgli di affrontare in piena salute il delicato cammino verso la crescita e la piena integrazione nel nuovo tessuto familiare e sociale . Cercherò in questo breve intervento di indicare gli interventi più importanti che il pediatra può mettere in atto per escludere la presenza di patologie importanti e per impostare un corretto programma di prevenzione e protezione sanitaria in favore del minore e della sua famiglia

IL NUOVO CONCETTO DI SALUTE

Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1978, la salute non è più solamente l'assenza di malattia ma

anche e soprattutto lo stato di benessere psico fisico e sociale di un individuo.

Tutelare la salute del bambino in adozione vuole quindi significare affrontare sia i problemi pratici legati alle potenziali malattie organiche ed ai problemi alimentari del bambino, ma anche i delicati problemi psicologici, affettivi e del comportamento che sicuramente giocano un ruolo importante sullo sviluppo globale del bambino che si deve inserire nel contesto sociosanitario della nuova comunità.

QUANDO E COME CONTATTARE IL PEDIATRA

Tornando al momento iniziale dell'adozione sarebbe buona norma della famiglia adottiva contattare il pediatra prima ancora della partenza e comunque appena si venga a conoscenza dell'area geografica di provenienza del minore, delle usanze o consuetudini locali o di qualunque altra notizia relativa alla vita, alle abitudini ed all'allevamento del piccolo.

Il pediatra potrà già dare qualche utile consiglio in proposito, solleciterà i genitori ad approfondire in loco alcuni aspetti sanitari e contribuirà comunque ad aumentare la soglia di attenzione della famiglia su particolari situazioni a rischio.

Il periodo di permanenza in loco, con la prima conoscenza del bambino, oltrechè il contatto con il personale medico, pedagogico ed amministrativo locale possono provocare dubbi, incertezze e paure sul reale stato di salute del bambino, specie in presenza di una documentazione sanitaria. sufficientemente esaustiva o interpretabile.

Il pediatra, anche in questo caso, potrebbe essere d'aiuto, fornendo qualche informazione o parere interpretativo supplementare, se richiesti dalla famiglia, (grazie anche alle moderne possibilità di comunicazione telefonica e telematica), senza per questo entrare in nessun modo nei meccanismi decisionali e operativi della famiglia stessa.

LA PRIMA VISITA

Al momento dell'arrivo a casa occorre sicuramente fare il punto della situazione attraverso un accurato e tranquillo incontro con la famiglia ed il bambino in modo da valutare:

1. La documentazione sanitaria e la storia clinica precedente
2. L'osservazione globale del bambino
3. La visita medica

1. DOCUMENTAZIONE ED ANAMNESI

Anche se in linea generale col passare degli anni si è assistito ad un miglioramento del livello e della qualità dell'informazione sanitaria provenienti dai Paesi di origine, tuttavia esistono ancora realtà geografiche o singole situazioni dove le notizie mediche a disposizione non consentono di ricostruire una storia clinica sufficiente.

In particolare mancano spesso notizie sulle vaccinazioni eseguite, su eventuali ricoveri o malattie (specie infettive), sulla crescita fisica, su esami fatti, su terapie praticate o anche su eventuali ritardi del linguaggio o dello sviluppo motorio

Pertanto appare importante, come detto prima, durante le fasi precedenti, raccogliere in modo più analitico e scrupoloso possibile tutte le notizie utili; sarebbe comunque auspicabile mantenere in loco un riferimento stabile che possa eventualmente fornire altri particolari sanitari al momento sconosciuti e che si rendessero necessari in caso di importanti problemi sanitari

2. L'OSSERVAZIONE GLOBALE DEL BAMBINO

Un punto molto importante è quello dell'osservazione complessiva del bambino nell'ambiente in cui si trova e come si relaziona e comunica con le persone. Ovviamente ciò dipende molto dall'età del bambino, da quanto tempo è arrivato nella nuova famiglia, dal temperamento del piccolo, dallo sviluppo psicomotorio e del linguaggio. In ogni caso il medico può fare le prime valutazioni per poi indirizzare correttamente la famiglia nel percorso educativo ed eventualmente di supporto specifico.

3. LA VISITA MEDICA

La visita medica del bambino adottato deve prevedere subito un'attenta valutazione dei **parametri auxologici** (peso, statura, circonferenza cranica nei piccoli) per evidenziare eventuali difetti di crescita, del tutto comuni nei bambini dopo un lungo periodo di vita nelle difficili condizioni ambientali e nutrizionali. Il difetto di crescita può però anche riferirsi a condizioni razziali di bassa statura (es. razza asiatica o sudamericani) o anche familiari che nulla hanno a che vedere con problemi fisici

L'**esame neurologico e psicomotorio** è fondamentale per valutare il grado di sviluppo neuropsichico, per escludere eventuali danni del sistema nervoso centrale, o, nella gran parte dei casi, ritardi dovuti a situazioni di scarsa stimolazione motoria ed affettiva del piccolo, specie se a lungo istituzionalizzato. Il **linguaggio** riveste

una grande importanza ma è ovviamente legato all'età, alla lingua d'origine ed alla volontà comunicativa del bambino, per cui è un aspetto da valutare nel tempo.

Si dovrà dare grande importanza all'osservazione della **pelle** e dei **capelli** per la possibile presenza di malattie cutanee infettive (micosi, parassiti o altre malattie tropicali). Anche la colorazione delle sclere oculari deve essere valutata per evidenziare eventuali segni di ittero.

La visita comprenderà anche un'attenta **auscultazione cardiaca** (per escludere anomalie congenite del cuore) e dei **polmoni** (per la possibile presenza di infezioni o asma). Specie se vi è tosse persistente.

Anche l'**addome** dovrà essere esaminato con cura per escludere ingrossamenti del fegato o della milza (spie di malattie infettive o anemie) , e per valutare la frequente distensione addominale (spesso dovuta a malnutrizioni o infezioni parassitarie) talora accompagnata da diarrea o vomito. Occorre anche valutare i **genitali** (per escludere anomalie o segni sospetti di maltrattamento o di particolare pratiche razziali come l'infibulazione in alcune comunità musulmane)

L'**apparato scheletrico** deve essere esaminato con cura, specie nei più grandicelli, perché posizioni viziate con corrette, ritardo della tappe della deambulazione o condizioni di rachitismo possono aver causato malconformazioni ossee o ipotrofie muscolari su cui occorre intervenire immediatamente. Anche i **denti** vanno esaminati per evidenziare carie o altre anomalie

Anche l'**apparato visivo ed uditivo** vanno controllati sia a livello pediatrico che superspecialistico, per escludere deficit dovuti a patologie infettive della gravidanza o problemi legati al parto o al periodo neonatale (sofferenza fetale, asfissie, infezioni).

Un occhio attento andrà infine riservato alla palpazione del **collo** (tiroide e linfoghiandole) Occorrerà chiedere ai genitori dei bambini sopra i 4-5 anni, (solo se il bambino è già arrivato da qualche mese) se vi sono **enuresi** (perdita involontaria di urine notturne), **encopresi** (perdita involontaria di feci), **turbe del comportamento** (insonnia, anoressia, bulimia, irritabilità, ecc.) o altri problemi specifici che i genitori hanno notato.

Alla fine della visita medica solitamente il pediatra prescrive una serie di esami diagnostici di routine (esami biologici, ecografici e/o radiologici) tra cui il test per l'AIDS, la funzionalità tiroidea, lo screening delle epatiti e della lue , il test tubercolinico , lo screening

delle principali anemie più eventuali esami specifici in base ai suoi riscontri obiettivi.

Inoltre, analizzando con scrupoli i dati sulle vaccinazioni eseguite (spesso di difficilissima ricostruzione) prescrive una integrazione del calendario vaccinale secondo la schedula attualmente in vigore nel Paese. In caso di notizie del tutto incerte o molto frammentarie, è raccomandabile riprogrammare ex-novo il piano di vaccinazioni.

LA VISITA MEDICA: CONSIGLI E CONSIDERAZIONI

CONCLUSIVE

Il pediatra consiglierà poi la **dieta** migliore per recuperare il probabile deficit di proteine e minerali (ferro e calcio) e l'**adozione di stili di vita salutari** (attività fisica e all'aria aperta).

Nella gran parte dei casi i problemi sanitari del bambino, specie se acuti tendono a risolversi, attraverso una accurata e tempestiva diagnosi e terapia medica ed una collaborazione piena con la famiglia.

Teniamo presente che, al di là ai primi momenti in cui il bambino “ eredita “ alcune malattie dal suo luogo originario, col tempo egli tenderà sempre più ad assomigliare ai bambini della sua nuova destinazione anche da un punto di vista della salute e delle malattie. Si ammalarà delle solite faringiti, bronchiti, otiti, influenza, dimenticando per sempre le sue vecchie e più pericolose malattie.

Per quanto riguarda i problemi cronici o quelli legati a malattie più complesse, se affrontati in modo competente ed approfondito in combinazione con adeguati centri specialistici, essi avranno sicuramente, con le moderne possibilità terapeutiche, una prognosi più favorevole e consentiranno condizioni di vita individuale e sociale un tempo impensabili, specie se confrontate con le scarse possibilità di cura nei Paesi d'origine.

CONCLUSIONI

La carrellata di problematiche e di interventi medici da me illustrata in questo breve testo non ha la pretesa di contenuto scientifico, ma vuole portare alle famiglie ed agli operatori coinvolti in questo delicato settore professionale il contributo di esperienza che il pediatra può mettere in campo per tutelare al massimo la salute dei suoi piccoli pazienti “ venuti da lontano “

Pertanto vanno interpretate come semplici indicazioni utili per muoversi fin dall'inizio dell'iter adottivo con una certa agilità nel campo sanitario, e per interpretare correttamente segnali e situazioni a cui quasi sempre si è impreparati..

Saranno poi la costruzione di un saldo e duraturo rapporto di fiducia e comunicazione tra pediatra bambino e famiglia e la conoscenza sempre più approfondita della personalità del minore a consentire il definitivo inquadramento dei bisogni di salute del bambino e la messa in atto di tutte le misure sanitarie necessarie per tutelarlo fino alle soglie dell'età adulta.

Infine, desidero ricordare che l'attuale normativa italiana consente l'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale dei bambini in adozione o in affidato pre-adoattivo utilizzando il cognome della famiglia affidataria.

L'ADOZIONE NAZIONALE

Presentare una domanda per un 'adozione nazionale significa, in realtà, dare la propria disponibilità ad avere in adozione un minore in stato di adozione presente sul territorio italiano.

Il Tribunale dei minorenni presso cui si presenta domanda non emette quindi alcun parere positivo o negativo ma si limita a valutare le caratteristiche della coppia disponibile per un eventuale abbinamento con un minore.

L'iter è il seguente:

la coppia può presentare domanda presso un qualsiasi Tribunale dei minorenni italiano. Successivamente il Tribunale chiede ai servizi sociali della Unità sanitaria competente per territorio di stendere una relazione sulla coppia richiedente. Cominciano così i colloqui con l'assistente sociale ed una psicologa della USL. Il numero degli incontri può cambiare a seconda degli operatori coinvolti e a seconda dell'organizzazione del servizio territoriale.

Alla fine degli incontri la USL stende una relazione che trasmetterà al Tribunale dei minorenni. La relazione può essere sia negativa che positiva ma questo non determina né la sicura adozione che il sicuro diniego. Infatti la relazione è la base che il Tribunale utilizza per le proprie valutazioni e molto spesso i giudici onorari del Tribunale chiamano una o più volte la coppia per verificarne le capacità genitoriali. Purtroppo, non essendoci un decreto finale del Tribunale, la coppia vive nell'assoluta impossibilità di sapere se la domanda è di interesse del Tribunale o meno. Molte coppie che hanno vissuto l'adozione nazionale potranno raccontare come la situazione si

sblocchi all'improvviso, con colloqui presso il Tribunale in rapida successione fino all'abbinamento con un minore. Ma se il Tribunale non chiama, non c'è nulla che si possa fare se non attendere. La domanda di adozione nazionale ha una validità di due anni dalla presentazione. Scaduto tale periodo la domanda non è più tenuta in considerazione ed occorre ripetere l'intera procedura.

L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Rispetto all'adozione nazionale, la domanda di adozione internazionale si differenzia perché tutto il procedimento deve concludersi con un decreto di idoneità o non idoneità. La coppia deve presentare domanda presso il Tribunale dei minorenni dove risiede almeno uno dei due coniugi. Successivamente il Tribunale chiede ai servizi sociali della Unità sanitaria competente per territorio di stendere una relazione sulla coppia richiedente. La procedura è la stessa già specificata per le adozioni nazionali.

Alla fine del procedimento, se il parere è positivo, la coppia ottiene un decreto che gli consente di rivolgersi, entro un anno dall'emissione, ad una delle Associazioni riconosciute dal Ministero degli Affari sociali ed abilitate a far realizzare adozioni presso uno Stato straniero.

Qualora, invece, il parere fosse negativo, la coppia ha tempo pochi giorni per presentare ricorso in Corte d'appello. Se la Corte d'Appello emette una sentenza favorevole alla coppia, i coniugi entrano in possesso del decreto di idoneità all'adozione.

SCHEMA DELL'ITER CHE SI ATTIVA ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI ADOZIONE

I Tribunali per i Minorenni sono competenti e responsabili dell'iter della domanda di adozione; una volta ricevuta la domanda avviano delle procedure di accertamento dei requisiti soggettivi (la A.S.L. avvierà tramite uno psicologo e un assistente sociale colloqui a conclusione dei quali verrà stesa una relazione) e oggettivi (mediante accertamento effettuato dalla polizia) della coppia

adottante. Le relazioni, stilate da entrambi gli organi competenti, verranno inviate al Tribunale per i minorenni .

A questo punto le due pratiche prendono strade diverse così schematizzabili:

PER LA NAZIONALE

- DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: VALIDITA' DUE ANNI
- SERIE DI COLLOQUI CON I SERVIZI TERRITORIALI
- IL TRIBUNALE PER QUESTA DOMANDA NON DARA' RISPOSTE
- NEL CORSO DEI DUE ANNI IL TRIBUNALE PUO' CONVOCARE LE COPPIE PER ULTERIORI COLLOQUI DI APPROFONDIMENTO.

PER L'INTERNAZIONALE

- SERIE DI COLLOQUI :ALCUNI CON I SERVIZI - ALTRI COL TRIBUNALE FINALIZZATI ALLA DICHIARAZIONE DI IDONEITA' O DI NON-IDONEITA'.

Le figure con cui la coppia entra in contatto durante i colloqui sono:

- L'assistente sociale
- Lo psicologo

La coppia si trova a questo punto a dover affrontare la cosiddetta "fase istruttoria", ciò quella fase in cui è messa sotto preventivo esame da parte delle istituzioni, che si conclude con l'invio di tutto il materiale raccolto al Tribunale per i Minorenni.

Da questo momento, se la coppia ha fatto domanda per l'adozione nazionale entra in comparazione con altre coppie che hanno compiuto lo stesso iter: tale domanda scade dopo due anni.

Se, invece, è stata fatta anche domanda di adozione internazionale, i giudici stessi avranno il compito di comunicare se la coppia è stata considerata idonea a potersi recare in un altro paese per fare richiesta di adozione secondo le leggi di quello Stato: tale idoneità viene riconosciuta mediante un atto formale emesso dall'Autorità Giudiziaria, che non trova alcun corrispettivo documento nel caso di adozione nazionale.

MINORI ITALIANI IN STATO DI ADOTTABILITA'

Sono dichiarati in stato di adottabilità, dal Tribunale per i Minorenni, i minori in situazione di abbandono secondo una formula tradizionale che identifica tale situazione in una "mancanza di assistenza morale e materiale".

La congiunzione "e" non significa che necessariamente l'abbandono, per essere rilevante, debba essere di entrambi i tipi, ma serve soprattutto a sottolineare che il profilo della valutazione deve essere fatto globalmente e comprendere ogni elemento disponibile con l'obiettivo della massima tutela per il minore.

La rigorosità della valutazione dello stato di abbandono deve essere assicurata perché solo un grave pregiudizio dell'interesse e delle prospettive di vita del minore può giustificare la rinuncia al principio secondo il quale ciascuno ha diritto di essere allevato nell'ambito della propria famiglia naturale (art. 1 legge 184).

L'istruttoria deve quindi portare le prove certe che le cure prestate dalla famiglia o dal gruppo parentale entro il quarto grado non superino la soglia di una assistenza minima e si traducano nella mancanza delle cure più elementari.

L'iter per arrivare all'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità prevede il coinvolgimento sia dei servizi locali, sia degli organi di pubblica sicurezza che avviano tutta una serie di accertamenti; da parte sua il tribunale può adottare, nel contempo, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore stesso, come per esempio l'allontanamento dalla famiglia, la collocazione in istituto, l'affidamento familiare.

A conclusione del procedimento il tribunale può emettere il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità notificato ai genitori, ai parenti e al tutore del minore.

AFFIDO PREADOTTIVO

Per quanto riguarda l'adozione nazionale, a partire dal momento in cui il bambino in stato di adottabilità definitiva viene affidato alla coppia prescelta, inizia il periodo di affidamento preadottivo la cui durata è di un anno.

Per legge, tale periodo inizia solo a iter giudiziario concluso (ciò significa che eventuali periodi di affidamento a rischio giuridico precedenti non verranno considerati).

Per l'adozione internazionale, invece, il periodo di affido preadottivo parte dal momento in cui la coppia consegna in Tribunale i documenti rilasciati dal paese d'origine del minore.

L'affidamento preadottivo, predisposto dal Tribunale risponde alla necessità di seguire l'inserimento del bambino nella nuova famiglia, valutarne l'andamento e aiutare la famiglia stessa nel caso dovessero presentarsi particolari problemi di adattamento ed inserimento.

Al termine dell'anno gli operatori invieranno, al Tribunale, una relazione valutativa del nuovo contesto familiare.

A breve distanza il Tribunale, dopo aver esaminato in Camera di Consiglio la relazione, invierà il definitivo decreto di adozione.

Nel caso in cui, invece, la relazione dei Servizi Sociali evidenzia delle difficoltà sia da parte della coppia genitoriale, sia da parte del bambino, il Tribunale può decidere di prorogare l'affido.

La nuova legge sulle adozioni internazionali ha fatto decadere l'istituto dell'anno di affido preadottivo per i minori provenienti da Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo dell'Aja.

IL RISCHIO GIURIDICO

Ricevuta la notifica del provvedimento sullo stato di adottabilità, il Pubblico Ministero, i genitori, i parenti entro il quarto grado e il tutore possono presentare ricorso entro 30 giorni (termine perentorio).

Il ricorso così presentato può attuarsi in tutte le sue fasi: dal 1° grado, all'appello fino al ricorso in Cassazione .

Il periodo che abbraccia lo svolgersi dell'iter previsto dal ricorso è quello che, alla coppia adottiva viene presentato come "rischio giuridico", fase in cui il minore permane in stato di affido presso la famiglia.

Per meglio affrontare questo argomento particolarmente delicato, riportiamo un approfondimento sul tema a carattere prettamente giuridico e l'esperienza specifica di una coppia.

Premessa

Accogliere un bambino a “rischio giuridico” significa accogliere un bambino le cui pratiche di adattabilità non sono ancora state concluse.

La scelta, da parte del Tribunale, di affidarlo comunque ad una nuova famiglia, che diventerà quella adottiva al termine dell'iter amministrativo, è dettata dalla necessità di venire incontro alle esigenze del bambino, la cui crescita verrebbe compromessa prolungando nel tempo una situazione di incertezza.

Il rischio giuridico esiste perché, all'atto della notifica dello stato di adattabilità decretato dal tribunale, alla famiglia di origine può, secondo la legge, opporsi e quindi ricorrere contro tale decisione.

Esistono tre gradi di ricorso:

- **Tribunale per i minorenni**
- **Corte d'Appello**
- **Cassazione**

Solo al termine di questi tre gradi di giudizio, quindi anche dopo alcuni anni, nel caso venga confermata, la sentenza del Tribunale, il bambino verrà definitivamente adottato dalla famiglia che lo ha in affidamento.

L'esperienza di una coppia:

<<Abbiamo accettato “il rischio giuridico” perché riteniamo che essere disponibili ad adottare un bambino significa accogliere tutto il suo vissuto comprese le difficoltà giuridiche che fanno parte della sua storia e del cammino adottivo.

Durante i colloqui avuti sia in Tribunale che in Istituto ci è stata sempre chiaramente prospettata la situazione di rischio giuridico che questa adozione comportava. Ci è stato anche puntualizzato che non esiste un rischio giuridico quantificabile perché non si sa fino a che punto la famiglia biologica intenda proseguire.

I tempi:

settembre 96 - affidamento del bambino (età 2 anni e mezzo)

gennaio 97 - sentenza Tribunale Minorenni

giugno 97 - giudizio in Appello
ottobre 97 - perizia psicologica
aprile 98 - sentenza in Appello (conferma stato adottabilità)

Attesa di eventuale prossimo ricorso in Cassazione

Essere disponibili a tale esperienza significa per la coppia vivere giornalmente una situazione di provvisorietà. L'impegno è di dare al bambino la certezza e la sicurezza che a lui servono per crescere serenamente.

Dal punto di vista pratico:

- *iscrizione alla scuola senza documenti con il cognome da acquisire*
- *impossibile viaggiare all'estero*
- *non riceve sacramenti religiosi*
- *è necessario mantenere rapporti più costanti e più a lungo con gli operatori sociali locali*
- *essere disponibili a portare il bambino a colloqui con professionisti che relazionano al Tribunale l'inserimento in famiglia*
- *contatti con il tutore per scelte importanti*

Non è possibile interferire in alcun modo con l'andamento giuridico del caso: la famiglia adottiva può solo aspettare.

Non si conoscono le date delle udienze: si viene informati, a cose avvenute, dal tutore.

Alla luce della nostra esperienza e dei fatti vissuti possiamo commentare che la corretta applicazione delle leggi, delle normative e la professionalità degli operatori non potrà che portare, alla lunga, alla conferma di quanto deciso dal Tribunale dei Minori>>.

RISCHIO GIURIDICO NELL’AFFIDAMENTO

Avv. Ludovica Denti

Non è univoca la definizione di rischio giuridico perché, con questo termine, ci si può riferire a diverse situazioni.

A) dichiarato lo stato di abbandono e conseguente decreto di adottabilità (art. 15 L.184/83):

affido a rischio **pendente termine per opposizione** (30 giorni da notifica decreto) indi:

a.1) **se opposto** – processo opposizione nelle varie fasi (attualmente 1° grado, 2° grado; ricorso per Cassazione; eventuale giudizio di rinvio, eventuale Il ricorso per Cassazione; eventuale Il giudizio di rinvio). Non chiuso sino al passaggio in giudicato (questione di status, solo al termine di tutti i gradi).

In queste ipotesi di norma viene disposto l’affido “a idonea famiglia”, che non è il formale affidamento preadottivo, ma che si trasforma in preadottivo (conteggiando, ai fini dell’anno, anche il periodo precedente) ove sia cessato il contenzioso.

a.2) **se non opposto** – viene disposto formale affido preadottivo (art.22) (impugnabile da PM o tutore o Servizi per gravi difficoltà di idonea convivenza e quindi revocabile da TM; il decreto di revoca non può essere impugnato dagli affidatari).

Memo – lo stato di adottabilità può essere revocato “nell’interesse del minore” d’ufficio, o su istanza del PM o dei genitori.

Non può essere revocato se sia in atto affidamento preadottivo (quello “formale” ut supra – art.21).

B) dopo decreto di apertura dell’adottabilità (art. 12):

affido a rischio anche giuridico (v. sub a.1) e a rischio che non si dichiara l’adottabilità.

C) dopo la segnalazione dell’abbandono (art. 9 e 10):

affido – provvisorio, anche in via d’urgenza, sino al completamento delle indagini

- anche pendente il termine per il riconoscimento da parte del o dei genitori naturali (art.11 – 2 mesi, e sino al compimento del 16° anno del genitore, più 2 mesi).

D) **affido familiare** (art. 2-4) :

- se da transitorio diviene “quasi definitivo” per ragioni varie, tentazione di adozione ex art. 44 lett. C (interpretazione giurisprudenziale non tutta conforme su “constatata impossibilità di “affidamento preadottivo”).

Memo –art. 25 c.4 e 5 – persistenza, a richiesta, degli effetti (positivi) dell'affido preadottivo in relazione alla dichiarazione di adozione anche in caso di morte o incapacità di uno dei coniugi, o di separazione legale degli stessi durante il periodo di affido.

LEGGI FONDAMENTALI

Legge 4 maggio 1983, n. 184 -

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (Pubblicata in G.U. n. 133 del 17 maggio 1983, supplemento ordinario.)

Integrata con la Legge 476 del 31 dicembre 1998

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999)

Titolo I	DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI
Titolo II	DELL'ADOZIONE
Titolo III	DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Titolo IV	DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Titolo V	MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE
Titolo VI	NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE
TITOLO I	

DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI

Art. 1 - Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.

Art. 2 - Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia possibilmente con figli minori o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

Art. 3 - L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'art. 5.

Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 4 - L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà,

ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente Tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Il Tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.

Art. 5 – L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 316 del codice civile.

L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.

TITOLO II

DELL'ADOZIONE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 6 - L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che

siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

Art. 7- L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

Capo II

Della dichiarazione di adottabilità

Art. 8 - Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.

Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Art. 9 - Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni, psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore i sei mesi deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al Tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza della potestà sul figlio a norma dell'art. 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

Art. 10 - Il Presidente del Tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

Il Tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

Il Tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori.

Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 11 - Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e noti risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il Tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso il Tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il Tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura

da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal Tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.

Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.

Ove il Tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.

Il Tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

Art. 12 - Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, o ne è nota la residenza, il Presidente del Tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del Tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al Tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il Presidente del Tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

Il Presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere un'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi

vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove l'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'art. 10.

Art. 13 - Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il Tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previa nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 14 - Il Tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune.

Art. 15 - A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'art. 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal Tribunale per i minorenni quando;

- 1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
- 2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
- 3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'art.12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal Tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'art. 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle norme e nei termini di cui all'art. 17.

Il Tribunale per i minorenni nomina, se necessario un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

Art. 16 - Il Tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere. Si applicano gli ultimi due commi dell'art.15.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 17 – Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'art. 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo

stato di adottabilità dinanzi allo stesso Tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione.

A seguito della opposizione, il Presidente del Tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15.

All'udienza fissata il Tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore.

Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma.

Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 18 - La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta a cura del cancelliere del Tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del Tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del Tribunale per i minorenni.

Art. 19 - Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.

Il Tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Art. 20 - Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

Art. 21 - Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'art. 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'art. 15.

La revoca è pronunciata dal Tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

Capo III

Dell'affidamento preadottivo

Art. 22 - I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I Tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri Tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

Il Tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'art. 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.

Il Tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottati ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

Il Tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.

Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore.

Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'art. 18.

Il Tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.

Art. 23 - L'affidamento preadottivo è revocato dal Tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.

Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal Tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.

Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.

Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'art. 18.

In caso di revoca, il Tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 24 - Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del Tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte d'appello.

La Corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'art. 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

Capo IV

Della dichiarazione di adozione

Art. 25 - Il Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto dalla data della morte.

Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero ai coniugi adottanti ed al tutore.

Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il Tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 26 - Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del Tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte d'appello.

La Corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'art. 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato.

Avverso il decreto della Corte d'appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del Tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'art. 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del Tribunale per i minorenni.

Art. 27 - Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'art. 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

Art. 28 - Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità o alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 26.

L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe devono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dall'autorità giudiziaria.

TITOLO III

DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Capo I

Dell'adozione dei minori stranieri

Art. 29 - L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 29-bis - Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Art. 30 - Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e,

se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.

Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

Art. 31 - Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.

L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;

c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;

d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;

e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione

alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;

i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;

l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;

n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;

o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Art. 32 - La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;

b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

Art. 33 - Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

Art. 34 - Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al

tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Art. 35 - L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

- a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
- b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;
- c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;

- d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
- e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

Art. 36 L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

- a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
- b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
- c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
- d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).

Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.

Art. 37 - Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Art. 37-bis - Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Art. 38 - Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

La Commissione è composta da:

- a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
- b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
- c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
- f) un rappresentante del Ministero della sanità;
- g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.

La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 39 - La Commissione per le adozioni internazionali:

- a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
- b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
- c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
- d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
- e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
- f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
- g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

- h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
- i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
- l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.

La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incumbenti di cui all'articolo 31.

La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.

Art. 39-bis - Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

- a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
- b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.

I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.

Art. 39-ter - Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

- b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
- c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
- d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
- e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
- f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
- g) avere sede legale nel territorio nazionale.

Art. 39-quater - Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

- a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
- b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
- c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione".

Capo II

Dell'espatrio di minori a scopo di adozione

Art. 40 - I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.

Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 41 - Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga

opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.

Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verificano, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.

Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato.

Art. 42 - Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

Art. 43 - Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'art. 10, compreso se del caso di rimpatrio, è il Tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.

TITOLO IV

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Capo I

Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti

Art. 44 - I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7:

- a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
- b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
- c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.

Art. 45 - Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.

Art. 46 - Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il Tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il Tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Art. 47 - L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia.

Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Art. 48 - Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 del codice civile.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investire l'ecedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 382 del codice civile.

Art. 49 - L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro I del codice civile.

L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

Art. 50 - Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il Tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti

o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 51 - La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal Tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolvrebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Il Tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.

Il Tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il Tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

Art. 52 - Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.

Il Tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza.

Inoltre il Tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il Tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

Art. 53 - La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.

Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 54 - Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Art. 55 - Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.

Capo II

Delle forme dell'adozione in casi particolari

Art. 56 - Competente a pronunciarsi sull'adozione è il Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.

Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al Presidente del Tribunale o ad un giudice da lui delegato.

L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del Tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della Corte di appello.

Art. 57 - il Tribunale verifica:

1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44;

2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

A tal fine il Tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.

L'indagine dovrà riguardare in particolare:

a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

c) la personalità del minore;

d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.

TITOLO V

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE

Art. 58 - L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "dell'adozione di persone maggiori di età".

Art. 59 - L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti".

Art. 60 - Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.

Art 61 - L'art. 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata, il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".

Art 62 - L'art. 307 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante. - Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato".

Art. 63 - L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età".

Art. 64 - L'art. 312 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 312. - Accertamenti del Tribunale. - Il Tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

- 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
- 2) se l'adozione conviene all'adottando".

Art. 65 - L'art. 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 313. - Provvedimento del Tribunale. - Il Tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del Tribunale con reclamo alla Corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".

Art. 66 - I primi due commi dell'art. 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del Tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato".

Art. 67 - Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.

È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.

TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 68 - Il primo comma dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Sono di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'art. 269, primo comma, del codice civile".

Art. 69 - In aggiunta a quanto disposto nell'art. 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

Art. 70 - I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'art. 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000.

I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

Art. 71 - Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.

Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'art. 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La

condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

Art. 72 - Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Art. 72-bis. — 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo.

Art. 73 - Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente l'affidamento pre-adottivo e senza l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni.

Art. 74 - Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il Tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.

Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il Tribunale per i minorenni assume,

anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'art. 264, secondo comma, del codice civile.

Art. 75 - L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.

La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.

Si applica la disposizione di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 76 - Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.

Art. 77 - Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'art. 87 del codice civile.

Art 78 – Il quarto comma dell'art. 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il Tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".

Art. 79 - Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al Tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento.

Il Tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'art. 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.

Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.

Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.

I discendenti degli adottanti o affiliati che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.

Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilanti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il Tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.

Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.

Il decreto del Tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

Art. 80 - Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

Le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.

Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinché tale affidamento si possa

fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

Art. 81 - L'ultimo comma dell'art. 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

"L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore".

Art. 82 - Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, RECANTE
"DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI",
NONCHÉ AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE**

TITOLO I

DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.

1. Il Titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata "legge n. 184", è sostituito dal seguente: "Diritto del minore ad una famiglia".

2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184, è sostituita dalla seguente: "Principi generali".

3. L'articolo 1 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento".

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEL MINORE

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge n.184 sono premesse le seguenti parole: "Titolo I-bis. Dell'affidamento del minore".

2. L'articolo 2 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare

idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi".

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio".

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore,

provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato".

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni

stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato".

4. Lo Stato, le regioni ed gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria".

TITOLO III

DELL'ADOZIONE

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di 18 anni degli adottati".
Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento".

Capo II.

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'

Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2

dell'articolo

10".

Art. 9.

1. L'articolo 9 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inefficienza ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità".

Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e

vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile".

Art. 11.

1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: "parenti entro il quarto grado" sono inserite le seguenti: "che abbiano rapporti significativi con il minore".

Art. 12.

1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n.184, le parole: "ai sensi del secondo comma dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3 dell'articolo 10".

Art. 13.

1. L'articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché

adottino le iniziative opportune".
Art. 14.

1. L'articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad avviarli;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17".

Art. 15.

1. L'articolo 16 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".
Art. 16.

1. L'articolo 17 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della

stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi".

Art. 17.

1. L'articolo 18 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni".

Art. 18.

1. L'articolo 21 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato".

Capo III

DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 19.

1. L'articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale".
Art. 20.

1. L'articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in

camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".

Capo IV

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art. 21.

1. L'articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si

applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".
Art. 22.

1. L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 26. - 1. Avverso la sentenza che dichiara se far luogo o non far luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza".

Art. 23.

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n.184, le parole: "ai sensi dell'articolo 25, quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 25, comma 5".

Art. 24.

1. L'articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 28. - 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e

comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irrimediabilmente".

TITOLO IV

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Capo I

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

Art. 25.

1. L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare".
Art. 26.

1. L'articolo 45 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 45. - 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione".

Art. 27.

1. L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante".

Art. 28.

1. L'articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni".

Capo II

DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Art. 29.

1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n.184 è sostituita dalla seguente:

"a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli

adottanti;".

TITOLO V

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE

Art. 30.

1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 313. - (Provvedimento del tribunale).- Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omissa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".

Art. 31.

1. L'articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 314. - (Pubblicità).- La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni".

TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI

E TRANSITORIE

Art. 32.

1. In tutti i casi in cui nella legge n. 184 è prevista l'audizione dell'adottando, lo stesso deve essere sentito anche se di età inferiore a 12 anni, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Art. 33.

1. All'articolo 43, primo comma, della legge n.184, le parole: "di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9".

Art. 34.

1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 70. - 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000".
Art. 35.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n.184 è sostituito dal seguente: "Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni".
2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n.184 è sostituito dal seguente: "Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000".
Art. 36.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n.184 è sostituito dal seguente: "Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000".
Art. 37.

1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".
2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".
3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge".
Art. 38.

1. L'articolo 80 della legge n.184 è sostituito dal seguente: "Art. 80. - 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n.903, e alla legge 8 marzo 2000, n.53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione

obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche".

Art. 39.

1. Dopo i primi due anni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente con scadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 40.

1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.

2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con scadenza trimestrale.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 41.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ASSOCIAZIONE “GENITORI SI DIVENTA – ONLUS”

Via C. E. Gadda, 4

20052 MONZA (MI)

Tel. 039-833743 0335-6825644

Sito internet: www.genitorisidiventa.it

e-mail: diventare@tiscalinet.it

ASSOCIAZIONE “IL FILO DI ARIANNA FAMIGLIE

ADOTTIVE - ONLUS”

Via Savonarola, 3

20025 Legnano (MI)

Tel. 0347-7172570

Sito internet: www.geocities.com/filarianna

e-mail: filarianna@yahoo.com

FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI (FIMP)

Via Caminadella, 21

20123 Milano

Tel.: 02/72021971

e-mail: fimpmilo@tin.it

Marzo 2001

Stampa a cura delle GRAFICHE NAVA – Monza (MI)